

Come sta la responsabilità civile?

1.

Abrogazione dell'art. 2059 e sua sostituzione con il seguente testo: «Il risarcimento punitivo è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Salvo che la legge disponga diversamente, la condanna non può eccedere il doppio del danno cagionato alla vittima o di ogni altra somma spettante ad altro titolo.».

Introduzione dell'art. 1227 *bis*: «Il danno non patrimoniale è risarcibile quando l'inadempimento ha gravemente leso un diritto inviolabile dell'uomo.

La liquidazione del danno non patrimoniale può essere favorita dall'impiego di criteri socialmente tipizzati in tabelle, volti a favorire l'equità.».

L'art. 2056, comma 1°, diventa il seguente: «Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226, 1227 e 1227 *bis*.».

L'art. 2057 è sostituito dal seguente: «Quando la lesione alla persona ha carattere permanente, in tutto o in parte, la liquidazione può essere fatta dal giudice nella forma della rendita, anche per la parte del danno non patrimoniale. Se il debitore è un'impresa di assicurazioni, questa può chiedere di liquidare il danno nella forma della rendita, in tutto o in parte.

Ove necessario, il giudice dispone le opportune cautele.».

All'art. 2946 è aggiunto il seguente comma: «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti che nascono dall'art. 1173 si estinguono per prescrizione con il decorso di quattro anni.».

2.

Lo spostamento dell'art. 2059 nell'art. 1227 *bis*, risponde alla scelta fatta già nell'ordinamento tedesco, con la modifica del BGB. Il testo è lievemente modificato nel contenuto, tiene conto del dibattito che si è svolto nel corso degli anni e vuole evitare una completa equiparazione fra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. Tiene conto della necessità che la convivenza fra le persone porta con sé il dovere di sopportare certe conseguenze, in osservanza del dovere di solidarietà sociale dell'art. 2 cost.

La versione proposta del danno punitivo (art. 2059) non è di per sé innovativa, per di più la norma è ricognitiva, quindi non ha il carattere della clausola generale; è coerente con il dibattito che è seguito alle Sezioni unite sul danno punitivo e prende atto che nel nostro ordinamento sono già presenti figure di tale danno. Conferma il fatto che un danno punitivo non può essere il risultato

dell'attività dell'interprete, solo la legge lo può prevedere.

La modifica dell'art. 2057 è suggerita da un certo interesse a questa norma sorto in ambienti assicurativi. La modifica della norma non ha una vera e propria valenza riformatrice, è proposta soltanto per ricordare agli operatori questa eventualità. Sono dubbioso sul fatto di rimettere al debitore, penso ad un'assicurazione, la possibilità di optare per la rendita.

La scelta di menzionare le tabelle, ma di non prevederle direttamente, nasce dal fatto che queste sono già presenti nel codice delle assicurazioni, da tempo in attesa di emanazione. Anche in ragione del fatto che a più dell'80% del danno alla persona (RCA e l. Gelli) sono applicabili gli artt. 138 e 139 cod. ass., sono perplesso sulla utilità di prevedere altre tabelle da introdurre nel c.c. Mi pare comunque utile menzionare le tabelle nella norma, poiché ormai hanno assunto una indiscussa autorità, penso ad es. a quelle milanesi per il danno da diffamazione.

Anche l'aggiunta di un comma all'art. 2946 è suggerita dalla riforma del BGB, e guarda con attenzione al *Code Napoléon*, quindi ci allinea ad un ideale diritto europeo. In questa sede presenta anche il vantaggio di armonizzare il dibattito tra contrattuale ed extracontrattuale nella responsabilità civile. Ricordo che il contatto sociale storicamente nasce per superare il decorso della prescrizione dell'art. 2947 c.c. La scelta di indicare quattro anni è funzionale ad allinearsi con i tedeschi; e fra l'altro è meno invasivo rispetto alle altre norme del c.c. che non hanno un termine di prescrizione quadriennale, quindi agevola il lavoro di coordinamento.